

REGOLAMENTO (CEE) N. 2743/91 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 693/88 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per il 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3833/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3835/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90 e (CEE) n. 3833/90 per quanto riguarda il regime di preferenze tariffarie generalizzate

applicato a taluni prodotti originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù⁽⁵⁾,

considerando che la decisione 90/672/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo⁽⁶⁾, modificata dalla decisione 90/673/CECA⁽⁷⁾, prevede che la nozione di prodotti originari sia stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci⁽⁸⁾; che le regole da applicare a tale scopo devono essere identiche a quelle previste per gli altri prodotti;

considerando che le regole sull'origine contenute nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 693/88 della Commissione⁽⁹⁾ sono basate sull'uso del sistema armonizzato (d'ora in avanti citato come SA) che ha sostituito la nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale dal 1° gennaio 1988;

considerando che non esiste alcuna regola nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 693/88 per la voce ex 1505 del SA; che questo non corrisponde al reale contenuto della regola precedentemente applicata alla voce corrispondente della nomenclatura del CCD; che è pertanto opportuno ripristinare il reale contenuto della regola dell'origine come era prima del 1° gennaio 1988;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III al regolamento (CEE) n. 693/88 viene introdotta la seguente regola d'origine:

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposte le sostanze non originarie per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
• ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) •

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.
⁽³⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 86.
⁽⁴⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

⁽⁵⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.
⁽⁶⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 133.
⁽⁷⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 151.
⁽⁸⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
⁽⁹⁾ GU n. L 77 del 22. 3. 1988, pag. 1.